



Successioni transfrontaliere e Regolamento successioni UE n. 650/2012 del Parlamento e del Consiglio

Dott. Pierpaolo Gori, Corte di Cassazione

Centro Congressi Carrarafiere Venerdì 9 Febbraio 2018 ore 15,00

SCOPO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO SUCCESSIONI

Il Regolamento UE n. 650/2012 disciplina numerose questioni che possono insorgere in materia di successioni con profili internazionali, che incidono su un numero molto elevato di controversie, circa **450.000 all'anno** tra stati membri dell'UE, escluse UK, Irlanda e Danimarca, per un valore superiore a **100 miliardi di euro per ciascun anno**.

Lo strumento, complesso, si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il **17.8.2015** (art.83 § 1), e a tale data è entrato in vigore, tranne:

- le previsioni informative degli artt.77 e 78, già in vigore dal 16.1.2014 e
- quelle prodromiche di pubblicità degli artt.79, 80 ed 81 in vigore dal 5.7.2012 (art.84).

Importante: il regolamento si applica *ratione temporis*, anche a scelta di legge, testamenti e ad atti potenzialmente lesivi dei diritti degli «interessati» **redatti anteriormente al 17.8.2015**, che sono espressamente definiti «ammissibili» e aventi «validità sostanziale e formale», se rispettano le condizioni del <u>Regolamento</u> o della legge di <u>D.I.P. vigente</u> al tempo nello Stato (art.83 §§ 2 e 3).

OGGETTO...

Il Capo I, nel precisare l'ambito di **applicazione** (art.1) e le definizioni (art.3) indica subito il suo **oggetto**, ossia la disciplina delle <u>successioni a causa di morte</u>, e numerose previsioni fanno riferimento universalisticamente all'«intera successione», es art.4 primo lemma;

nelle definizioni si specifica che queste sono <u>inclusive di qualsiasi modalità di trasferimento di beni diritti ed obbligazioni a causa di morte</u>, sia volontario che *ab intestato* (art.3, § 1 lettera a)) con **esclusione** (art.2) di tutta una serie di istituti spesso intrecciati con le successioni *mortis causa*:

...ECCEZIONI (più significative)

- (art.2 lettera a)) lo status persone fisiche >

ma si pensi a non infrequenti azioni di riduzione in cui il convenuto, in via riconvenzionale contesti lo status filiationis che lega l'attore al de cuius;

- (art.2 lettere d) ed e)) le **obbligazioni alimentari** diverse da quelle a causa di morte e le questioni attinenti al **regime** patrimoniale tra coniugi >

ma si pensi alla posizione di assoluta preminenza che dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 ricopre il coniuge anche in chiave successoria, a partire dalla <u>delazione legittima che le assicura</u> fino ad una quota di metà o del <u>patrimonio</u> a seconda dei casi, e <u>all'individuazione stessa dell'asse ereditario</u> che quasi sempre richiede l'individuazione di un perimetro patrimoniale che lo separi da quello personale del coniuge superstite;

- (art.2 lettere g) ed h)) le donazioni, contratti di assicurazione e clausole di atti costitutivi delle società >

ancora, si pensi al peso che nel regolare una successione e delimitare l'ambito di applicazione di istituti come la riunione fittizia e la riduzione, hanno <u>obbligazioni contrattuali di riequilibrio di donazioni</u> effettuate in vita dal *de cuius* e <u>patti di famiglia contratti ex art.768 bis cod. civ.</u>);

- (art.2 lettera j)) i trust >

Tuttavia il ricorso a questo istituto è frequente in Italia, nel regolare le successioni di maggiore consistenza economica, alla luce anche del <u>divieto ex art.458 cod. civ.</u> e dell'operatività con grande forza della successione necessaria (*infra*)

OPT-OUT

Il Regolamento vincola 25 su 28 degli Stati UE: hanno operato l'opt out proprio dei paesi tradizionalmente di common law, UK ed Irlanda (Considerando 82),

e uno Stato scandinavo il cui ordinamento presenta affinità con questi, la Danimarca (Considerando 83),

soprattutto in ragione di problemi di compatibilità tra ordinamento interno e regolamento, ad es. in relazione ad istituti come quello della successione necessaria che non sono conosciuti dagli ordinamenti di common law, e anche, in una certa misura per questioni definitorie non risolte, a partire dal centrale concetto di ultima residenza abituale del defunto.

CRITERIO DI COLLEGAMENTO

Quest'ultima nozione è di non poco conto, essendo il criterio di collegamento che incardina – di regola - sia la competenza giurisdizionale internazionale (e non la competenza interna, art.2, incardinata in Italia dall'ultimo domicilio del defunto, art.456 cod. civ., con la sola eccezione della scelta del foro interno ex art.5 § 1), sia la legge applicabile. (CAPO III)

Nessun dubbio sul rilievo d'ufficio del difetto di competenza giurisdizionale da parte del giudice italiano ex art.15: «L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.» Conforme, la sentenza delle SS.UU. Cass. 17 ottobre 2014 n.22035 (su Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, in materia di diritto aereo internazionale).

Casi particolari di competenza con coinvolgimento di Stati terzi

Art.10 Competenza sussidiaria:

- 1. Se, al momento della morte, il defunto **non risiedeva abitualmente in uno Stato membro**, competenza nella misura in cui: a) il defunto possedeva la <u>cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte</u>; o b) la <u>precedente residenza abituale</u> del defunto era stabilita in quello Stato membro non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento.
- 2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

Art.11 Forum necessitatis:

Qualora <u>nessun organo</u> giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione <u>se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo, purché **collegamento sufficiente**.</u>

E UGUALMENTE... UNIVERSALITA'

A) Della legge applicabile individuata dal Regolamento, anche se è quella di uno Stato terzo (art.20) e,

tendenzialmente (Considerando 30) e sempre salve le obbligazioni da convenzioni internazionali già contratte dallo Stato membro (art.75),

B) Della giurisdizione individuata dal Regolamento, anche quando nessun organo giurisdizionale di uno stato membro è competente secondo il criterio di collegamento predetto:

Per l'Italia, l'eccezione più significativa è l'art.17 § 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia conchiuso il 22 luglio 1868, secondo cui :

«Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia» testo ufficiale francese, https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/18680003/index.html)

Universalità desumibile anche da

competenza sussidiaria,

- per cittadinanza al momento della morte (art.10, lett. a)) o
- per residenza abituale infra-quinquennale (art.10, lett. b))

forum necessitatis

- in casi eccezioniali, se il procedimento è impossibile o non intentabile in uno Stato terzo, basta un «collegamento sufficiente» (art.11 § 2)

LINEE PORTANTI DEL REGOLAMENTO SUCCESSIONI

Il regolamento persegue come fil rouge:

1) l'unità della successione, ossia la concentrazione in un'unica autorità giurisdizionale della decisione sulla «intera successione» (art.21) per evitare *morcellement*, ma con eccezioni:

a contrario, dall'art.5 si evince che le «parti interessate» potrebbero escludere dalla decisione determinati aspetti della successione (BONOMI); In questo caso, l'esclusione può riguardare solo parte dell'asse o anche l'applicazione di veri e propri istituti giuridici? Sebbene il nostro ordinamento persegua l'unità della successione, è forse possibile rispondere positivamente alla prima questione in analogia alla divisione parziale *inter vivos*, ben più dubbia è la risposta alla seconda questione.

- 2) la **coincidenza tra autorità giurisdizionale** (art.4) **e legge applicabile**, sebbene vi sono eccezioni ad entrambe queste linee di forza (Capo III)
- 3) il **coordinamento** tra sistemi nazionali UE aderenti, anche in forza del certificato successorio, con considerazione espressa di Stati terzi: es. *forum necessitatis* (art.11) e applicazione universale (art.20);
- 4) il favore per l'anticipazione del regolamento della propria successione, a partire dalla scelta della legge applicabile (art.22), sia pure entro certi limiti, essenzialmente legati alla cittadinanza del *de cuius* (o al momento della scelta o della morte, § 1).

SCELTA DI LEGGE...

E' fatta salva la possibilità di individuare la **legge che governa l'intera successione** nella <u>legge dello Stato di cui il *de cuius* è cittadino</u>,

- A) al momento del decesso o
- B) al momento della scelta,

e nel caso in cui goda di più cittadinanze, individuare la legge di uno di questi stati di cui è cittadino al momento del decesso o al momento della scelta (art.22 §2).

...DAL DE CUIUS

La scelta della legge viene fatta naturalmente ex ante dalla persona in vista della propria successione (art.22) ma

ELEZIONE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

Se è individuata la legge di uno Stato membro, le «<u>parti interessate</u>» possono convenire *ex post* che l'autorità giurisdizionale di quello Stato sia competente a decidere **ogni questione** afferente la successione (art.5).

E chi sono le parti interessate? Solo eredi e legittimari o anche creditori dell'eredità? No per alcuni Autori «Betroffenen Parteien sind nicht aber die Glaeubiger», [LURGER], Favorevoli altri [OBERTO]. Anche i creditori del legittimario pretermesso ai fini dell'esercizio, ad es., della revocatoria? Assai dubbio a mio parere.

RICONOSCIMENTO-ESECUTIVITA'-ESECUZIONE (cenni)

Il Regolamento inoltre dedica due distinte sezioni (capi IV e V) al riconoscimento, esecutività ed esecuzione di:

A) decisioni, facendo salvo il limite dell'ordine pubblico interno (art.40 lett. a)), l'istituto della contumacia (lett b) e il giudicato (lett. c) e d));

B) atti pubblici e transazioni, con richiamo della medesima procedura (artt.45-58).

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO (v. infra)

+

Il Capo VI disciplina il «certificato successorio europeo», ossia un titolo,

- Rilasciato dall'autorità dello Stato individuato secondo il criterio dell'ultima residenza abituale del de cuius ex artt.4 e 64,
- Che attesta la qualità di «*erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità*» (art.69, § 2) al fine di disporre senza necessità di ulteriore procedura amministrativa abilitativa di diritti e facoltà caduti in successione, eseguire/ricevere pagamenti, consegnare/ricevere beni (§ 3), effettuare iscrizioni nei registri (§ 5).

I LEGITTIMARI NELLE SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI

a) ...nel testo del Regolamento UE 650/2012

Il nuovo regolamento successioni <u>non regola se non in minima parte</u> la posizione dei legittimari [ZANASI] ed è significativo ad es. che tale qualità non venga menzionata nell'art.69 che regola il Certificato Successorio Europeo

direttamente, nel Regolamento vi fanno riferimento solo e marginalmente:

- la rubrica dell'art.13 e nel Considerando 32 in relazione alla competenza per la rinuncia alla quota di legittima;
- l' art 23 menzionando alla lettera h) la quota disponibile e quella di legittima nell'ambito di «applicazione della legge applicabile»;
- L'art.29 ultimo comma nel delimitare i <u>poteri degli «amministratori delle eredità</u>» (istituto da considerarsi applicabile in Italia sia all'istituto di Volontaria Giurisdizione dell'**Eredità Giacente** che a quello dell'**Eredità Rilasciata**);
- l'art.77 per <u>l'informazione sulla accettazione</u> «di una quota di legittima» (*réserve héréditaire*, nel testo francese).

Questa scelta del legislatore europeo è dovuta al fatto che **non vi è consensus tra gli Stati membri** sull'operatività dell'istituto, ed anzi questa discrasia è una delle principali differenze tra ordinamenti di Common Law e di Civil Law in materia successoria che hanno inibito alcuni degli Stati dell'UE (UK, Irlanda, Danimarca) all'adozione del Regolamento.

Vi sono inoltre **ampie differenze** anche tra ordinamenti di Civil Law, ad es. la Francia conosce l'istituto ma recentemente ne ha di molto ridotto l'importanza, in particolare per la quota del coniuge, loi 23 juin 2006 No.728.

b) ... e nei *Consideranda* interpretativi

L'istituto è stato però ben presente al legislatore, come si evince dalla presenza di interi *Consideranda* dedicati: oltre a passaggi contenuti nel Considerando 47 sullo scopo della legge applicabile e nel Considerando 63 sull'interpretazione dei rapporti giuridici, importanti, ai fini dell'interpretazione del Regolamento in relazione al rapporto tra legge applicabile e posizione dei legittimari, sono:

1) il Considerando 38

«Il presente regolamento dovrebbe consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa. Tale scelta dovrebbe essere limitata alla legge di uno Stato di cui abbiano la cittadinanza al fine di assicurare un collegamento tra il defunto e la legge scelta e di evitare che una legge sia scelta nell'intento di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima.»

2) il Considerando 50

«<u>La legge che</u>, in base al presente regolamento, <u>disciplinerà l'ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte</u> («La loi qui, en vertu du présent règlement, régira la recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort », nel testo francese) nonché, per quanto riguarda i patti successori, gli effetti vincolanti di tali patti tra le parti, non dovrebbe pregiudicare i diritti di chiunque, in forza della legge applicabile alla successione («la loi applicable à la succession», nel testo francese), abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.»

3) Il Considerando 54, ultimo lemma,

«(...)né le norme sul conflitto di leggi che assoggettano i beni immobili a una legge diversa da quella applicabile ai beni mobili, **né le disposizioni che prevedono una quota di legittima maggiore** di quella prevista dalla legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento possono considerarsi norme speciali che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest'ultima relativamente a determinati beni.»

Vi sono numerosi ordinamenti degli Stati membri che, a differenza dell'Italia, non prevedono quote riservate di eredità (es. Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svezia);

D'altro canto è pacifico, nel diritto vivente italiano, che il legittimario totalmente pretermesso è terzo e non erede sino alla sentenza che accerta la lesione della quota a lui riservata e riduce le disposizioni lesive (Cass. 3 luglio 2013 n.16635; Cass. 29 maggio 2007 n.12496); Ci si può quindi chiedere se:

1) i legittimari devono essere considerati «parti interessate» ai fini e per gli effetti del regolamento quando la legge applicabile ex artt.64 e 4 (e residualmente 7, 10 e 11) è la legge italiana (o quella di un ordinamento che comunque prevede la legittima), ad es. ai fini degli accordi di scelta del foro dell'art.5?

- > Sì, dal momento che
- l'istituto è stato certamente preso in esame nell'adozione del Regolamento (artt.13 e 77, Consideranda 33 e 38), e
- il regolamento non ha inteso intervenire, in linea di principio sulle norme processuali e soprattutto sostanziali interne della legge regolatrice della successione.
- 2) la qualità di erede necessario può essere riportata o meno nel Certificato Successorio Europeo quando la legge applicabile è la legge italiana (o quella di un ordinamento che comunque prevede la legittima)

>una risposta alla domanda sicura potrà forse venire solo dalla <u>CGUE adita in sede di rinvio pregiudiziale</u> (ex art.267 TFUE)

- 3) nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano,
- A) regolata dalla legge italiana trovano applicazione gli artt.536 e ss. cod. civ., ma se
- B) è regolata una legge di Stato membro che non prevede quote di eredità riservata, soccombe l'istituto di diritto sostanziale della legittima?

Si tratta di una questione di diritto interno e non dell'Unione, in relazione alla quale non è probabile attendersi sviluppi interpretativi significativi da parte della giurisprudenza della CGUE essendo rimessa in primo luogo agli interpreti nazionali, sia

- A) nell'ipotesi, statisticamente non frequente [DORJEE-GOOD] alla luce del principio di concentrazione tra diritto applicabile e giurisdizione perseguito dal Regolamento 650/2012 ma sempre possibile, in cui il giudice italiano faccia diretta applicazione della legge di un diverso Stato membro, e sia
- B) nell'ipotesi, comune, di <u>Riconoscimento, Esecutività ed Esecuzione delle Decisioni</u> ex <u>artt.39</u> e ss. di Stato membro che non prevede l'istituto della legittima.

QUID JURIS?

Elementi di diritto:

Fino all'entrata in vigore del Regolamento 650/2012, l'art.46 § 3 l. 218/1995 prevedeva che «Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta».

- Posto che il Regolamento si applica ratione temporis, anche a scelta di legge, testamenti e ad atti potenzialmente lesivi dei diritti degli «interessati» redatti anteriormente al 17.8.2015, purché rispettino le condizioni del Regolamento o della legge di D.I.P. vigente al tempo nello Stato (art.83 §§ 2 e 3), la D.I.P. italiana cui fare riferimento è la legge 218/1995
- a mio parere l'applicazione dell'istituto della legittima dovrebbe operare in tutte le successioni transnazionali di cittadini italiani aperte prima del 17.8.2015.

E in quelle apertesi dopo il 17.8.2015?

Trova applicazione l'art.35 in relazione all'applicazione diretta (**Ordine Pubblico**) e l'art. 40 a) in caso di **Diniego del riconoscimento** («le decisioni non sono riconosciute a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento») ?

E' stato infatti autorevolmente sostenuto che nel nostro O.G. «l'intangibilità della legittima è un principio di ordine pubblico, non solo interno, ma anche di D.I.P.» [MENGONI], anche alla luce degli obblighi di solidarietà verso il nucleo familiare [BIANCA]. Ciò pare coerente anche con i Consideranda 38, 50 citati, che censurano qualsiasi intento elusivo.

Discorso diverso va con ogni probabilità fatto per un trattamento meramente meno favorevole al legittimario, anche alla luce del Considerando 54 ultimo lemma e comunque tenendo conto del fatto che l'art.42 u.c. Cost. non menziona la successione dei legittimari.

Successione necessaria e famille recomposée.

Il nuovo quadro disegnato dal Regolamento 650/2012 sulle successioni internazionali e le questioni aperte, in particolare sulla operatività della quota di legittima nelle successioni transfrontaliere quando la legge applicabile non sia quella italiana o comunque una legge che preveda, sia pure con quote meno favorevoli, riserve in favore di coniuge, figli ed ascendenti analogamente all'art.536 cod. civ., si declina in modo particolare in caso di famiglia ricomposta (famille recomposée), anche tenuto conto della tradizionale irrilevanza della convivenza more uxorio a tal fine.

La formula, derivata da studi di scienze sociali [DOSSETTI] è comprensiva di tutte le convivenze familiari in cui almeno uno dei membri proviene da una precedente esperienza familiare, non necessariamente matrimoniale, e dunque regolato nei confronti del nucleo familiare preesistente da rapporti giuridici già disciplinati dalla legge.

In chiave successoria questo comporta essenzialmente, e salvo il caso di concorso del coniuge del precedente matrimonio nei confronti del quale sia intervenuto il divorzio/cessazione degli effetti civili,

- 1. il concorso quali legittimari dei figli di primo e di secondo, o ulteriore, matrimonio,
- 2. il concorso dei primi, quali legittimari, con il successivo coniuge superstite, a sua volta legittimario ampiamente tutelato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 con una quota da metà (art.540 1°comma cod. civ.), ad un quarto del patrimonio in ipotesi di concorso con più figli del *de cuius* (art.542 2°comma cod. civ.), pur avendo contratto matrimonio spesso alla fine della vita del *de cuius*;

Possono darsi poi altri casi, meno frequenti ma tipici della *famille recomposéé*, di concorso che coinvolgono la successione necessaria, come ad es. il concorso dei genitori biologici e di quelli adottivi dell'adottato in casi particolari ex art.44 legge 184/83 e premorto, sia nel caso di adozione da parte della coppia che di adozione del figlio del partner.

SUCCESSIONE NECESSARIA E DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

La complessità di queste situazioni concorsuali è spesso regolata in ordinamenti di altri Stati membri sulla base di contratti matrimoniali, come ad es. art.1388 § 2 codice civile belga in relazione al contrat de mariage e all'acte modificatif, che consentono in vita un accordo negoziale in merito ai diritti esercitabili nella successione da parte dell'altro coniuge, in deroga ai divieti di patti successori pure previsti in Belgio [DELNOY].

Nel nostro ordinamento simili previsioni sono ostacolate dalla (criticata in dottina) nettezza del divieto di patti successori dell'art.458 che sancisce la nullità, potendosi discutere solo se assoluta o relativa (ma vi sono deroghe marginali per vocazioni anomale legali es. 2122 cod. civ., cooperative edilizie a proprietà indivisa, morte di proprietario fondi rustici ecc. [PADOVINI]). La giurisprudenza individua indici rilevatori (Cass. 16 febbraio 1995 n. 1683):

- 1) Se il vincolo ha finalità di costituire, modificare, trasmettere diritti relativi ad una successione futura;
- 2) L'oggetto della convenzione è considerato come oggetto della successione futura;
- 3) Il disponente ha inteso provvedere alla propria successione, così privandosi dello jus poenitendi;
- 4) L'acquirente ha stipulato come avente diritto alla successione futura;
- 5) Il convenuto trasferimento deve aver luogo mortis causa per eredità o legato.

L'unico temperamento a questo divieto accordato dal legislatore, alla luce del mutato comune sentire [TAGLIAFERRI], è dato dall'istituto del **patto di famiglia** dell'art.768 bis cod. civ., espressamente fatto salvo dal novellato art.458 cod. civ., ma riconducibile essenzialmente ad <u>una sola tipologia di casi</u>, pure non infrequenti, particolarmente per le famiglie ricomposte, quella in cui nel patrimonio cada in tutto o in parte un'impresa familiare ex art.230-bis cod. civ..

La **rigidità del divieto** di patti successori, senza temperamenti, si incrocia con la **eccezionale** (rispetto al panorama degli Stati membri dell'UE) **rilevanza che ha la riserva di legittima** nel sistema successorio italiano , e pone non pochi problemi anche nel caso principale di «eccezione» del patto di famiglia.

Quando al patto – cui devono partecipare coloro che sarebbero legittimari al momento della stipula (art.768 quater 1°comma cod. civ.) - sopraggiungono al momento dell'apertura della successione ulteriori legittimari, qualificati come terzi dall'art.768 sexies cod. civ.), è necessario operare dei riconteggi per la loro liquidazione [GAZZONI].

E' il classico caso della famiglia ricomposta, in cui, a considerevole distanza di tempo, sopraggiungono nuovi figli o un nuovo coniuge.

QUESTIONI APERTE IN MATERIA DI CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Il Certificato Successorio Europeo dell'art.67 è rilasciato nello Stato la cui AG è competente dal criterio di collegamento degli artt.4 (residenza abituale), 7 (scelta di legge), 10 (competenza sussidiaria), 11 (forum necessitatis).

In applicazione dell'art.78, la legge 30 ottobre 2014 n.161 ha individuato i notai quali autorità competenti al rilascio del certificato successorio entro il territorio nazionale.

- Può essere richiesto da: eredi, legatari, esecutori ed amministratori di eredità;
- Il contenuto è fissato da un Regolamento di attuazione, il Regolamento CE della Commissione 9 dicembre 2014 n.1329
- Può richiedere un'istruttoria e un contraddittorio

Può essere definito come un atto pubblico a efficacia probatoria

intrinseca, alla luce del contenuto molto dettagliato dello schema regolamentare,

autoesecutiva (BARONE) dal momento che esercita efficacia in tutti gli Stati dell'UE che non abbiano adottato l'opt-out,

presuntiva (CAPOZZI) dal momento che determina una presunzione relativa di titolarità di diritti e di obbligazioni: chi effettua trasferimenti di diritti o pagamenti in applicazione del certificato è liberato da responsabilità/è sottratto da azione petitoria salvo non si dimostri che era a conoscenza dell'erroneità del contenuto del certificato, e consente **iscrizioni** di beni nel pertinente registro di ciascuno Stato membro

non definitiva, dal momento che è soggetta a rettifica /modifica/revoca dall'autorità emittente, e che la copia autentica rilasciata al richiedente ha efficacia di 6 mesi (art.70 §3)

Avverso tali decisioni, anche al diniego, è ammesso reclamo al Tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, collegio che provvede ex art.739 cod. proc.civ. (art.32, 2° comma l.161/2014).

CASISTICA

E' ANCORA PRESTO (prima sentenza CGUE C-218/16 del 12 ottobre 2017) MA...

...IN ITALIA C'E' UN CERTIFICATO SUCCESSORIO DA MOLTO TEMPO e' previsto dalla Legge Tavolare (art.13 R.D. 28 marzo 1929 n.499), il

Certificato di eredità e di legato

Il regolamento 650/2012 e la legge 161/2014 sembrano lasciare aperte alcune questioni che la LT considera, a seguito di emendamenti apportati nel corso del tempo:

- Legittimazione attiva:

il certificato può essere chiesto anche da terzi che vi abbiano interesse (art.13-bis LT), si pensi al caso dell'erede che abbia interesse a non intavolare diritti reali per evitare che terzi suoi creditori possano iscrivervi ipoteche (cfr. 524 cod. civ., medesima logica nel contesto di regime traslativo del diritto reale senza pubblicità costitutiva)

Prevedibili casi analoghi per il Certificato Successorio Europeo e, in assenza di rilascio da parte del notaio, su richiesta di terzi creditori le conseguenti impugnative avanti al Tribunale.

La lacuna è colmabile analogicamente in punto di legittimazione attiva?

- Necessità spesso di istruttoria,
- eventuale provocazione del contraddittorio tipica dell'AGO,
- modifica del provvedimento dei simili alla Volontaria Giurisdizione (ex artt.747-749 cod. proc. civ.),
- Inidoneità del certificato successorio a far acquisire la qualità di erede (Cass. 14 aprile 2017 n.9713),
- Attività interpretativa e assunzione di responsabilità tipiche dell'AGO affidate al notaio;

In sede di emissione del certificato successorio può essere richiesta anche una considerevole attività interpretativa, ed un assunzione di responsabilità ai fini della qualificaiozne dell'atto di ultima volontà di tipo decisorio.

Ad es. si pensi al seguente

caso pratico

Corte d'Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano decreto 19 luglio 2014 RG n.40/2014

- Riforma del decreto del 15-19.5.2014 Tribunale di Bolzano
- Il giudice di prime cure aveva negato il Certificato agli eredi,
- questione sostanziale: il testamento olografo del de cuius è affetto da vizio insanabile ai sensi dell'art.606 cod. civ. e quindi non suscettibile di sanatoria ex art.590 cod. civ?
- In caso affermativo, accertato incidentalmente tale presupposto giuridico, può essere emesso il certificato
- In caso **negativo**....

Prego confermare il ricevimento del presente avviso con la funzione "Rispondi", grazie! Bitte den Erhalt dieser Mitteilung durch die Funktion "Antwo<u>rten" bestätig</u>en, Danke!

N.

40/2014

R.C.C. R.V.n.ö.S. TRIBUNALE DI BOLZANO
LANDESGERICHT EOZEN
2 4 LUG 2014

CORTE D'APPELLO DI TRENTO Sezione distaccata di Bolzano OBEREANDESGEREGETATRIENT

CANCELLERIA CIVILE

ZIVILKANZLEI

Comunicazione di ordinanza emessa fuori udienza nel procedimento civile

Mitteilung von dem außerhalb der Verhandlung gefaßten Beschluß in Bezug auf das Zivilverfahren

tra - zwischen

Wilseheider Michaels Fusion W.we Villscheider Hildegard Villscheider Manfred In esecuzione del disposto di cui agli artt. 136 e176 C.P.C. si comunica c Gemäß Art. 136 und 176 Z.P.O. wird hiermit mitgeiteilt, daß c

la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano Oberlandesgericht Trient, Außenabteilung Bozen

il di 02/19.07.2014

nella causa controindicata, ha pronunciato, in bezug auf die randvermerkte Streitsach

fuori udienza, il seguente außerhalb der Verhandlung folgendes Dekret gefasst hat:

DECRETO - DEKRET

VEDI ALLEGATO IN FORMATO PDF SIEHE BEILAGE IN PDF FORMAT

e - und

Ai sigg. Procuratori: An die Prozeßbevollmächtigten.

Volontaria Giurisprudenza Tribunale di Bolzano

> Bolzano Ii, 24.07.2014 Bozen, am



Il Funzionario Giudiziario
Der Leitende Kanzleibeamte
Pechlaner Ruth

Accoglimento n. cronol. 489/2014 del 19/07/2014 RG n. 40/2014



Das Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

Abteilung für Zivilsachen

erlässt durch

Dr. Elisabeth Roilo

Vorsitzender

Dr. Lukas Bonell

Senatsmitglied und Abfasser

Dr. Tullio Joppi

Senatsmitglied

im Zivilverfahren Nr. 40/2014 A.R. eingeleitet von

vertreten und verteidigt von RA PITTRACHER STEFAN und RA WILD HEINRICH (WLDHRC76A27M067G) VIA PONTE AQUILA 10 ADLERBRÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN; WILD DIETMAR (WLDDMR71T12M067W) VIA PONTE AQUILA 10 ADLERBRÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN; mit erwähltem Domizil in VIA PONTE AQUILA 10 ADLERBÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN in der Kanzlei von RA PITTRACHER STEFAN laut Vollmacht in den Verfahrensakten

· Beschwerdeführer ·

vertreten und verteidigt von RA
PITTRACHER STEFAN und RA WILD HEINRICH
(WLDHRC76A27M067G) VIA PONTE AQUILA 10
ADLERBRÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN;
WILD DIETMAR (WLDDMR71T12M067W) VIA PONTE AQUILA
10 ADLERBRÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN;

R

Accoglimento n. cronol. 489/2014 del 19 RG n.

mit erwähltem Domizil in VIA PONTE AQUILA 10
ADLERBÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN in der
Kanzlei von RA PITTRACHER STEFAN laut Vollmacht in den
Verfahrensakten

· Beschwerdeführer ·

vertreten und verteidigt von RA PITTRACHER STEFAN und RA
WILD HEINRICH (WLDHRC76A27M067G) VIA PONTE AQUILA
10 ADLERBRÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN;
WILD DIETMAR (WLDDMR71T12M067W) VIA PONTE AQUILA
10 ADLERBRÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN;
mit erwähltem Domizil in VIA PONTE AQUILA 10
ADLERBÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN in der
Kanzlei von RA PITTRACHER STEFAN laut Vollmacht in den
Verfahrensakten

- Beschwerdeführer -

vertreten und verteidigt von RA PITTRACHER STEFAN und RA
WILD HEINRICH (WLDHRC76A27M067G) VIA PONTE AQUILA
10 ADLERBRÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN;
WILD DIETMAR (WLDDMR71T12M067W) VIA PONTE AQUILA
10 ADLERBRÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN;
mit erwähltem Domizil in VIA PONTE AQUILA 10
ADLERBÜCKENGASSE 39042 BRESSANONE / BRIXEN in der
Kanzlei von RA PITTRACHER STEFAN laut Vollmacht in den

Accoglimento n. cronol. 489/2014 del 19/07/2014 g RG n. 40/2014 5

Verfahrensakten

- Beschwerdeführer -

wegen: Ausstellung des Erbscheins folgendes

DEKRET

Verfahrensverlauf

Mit am 14.5.2014 hinterlegtem Antrag ersuchten Letztere in ihrer Eigenschaft als Mutter und Vormund wheider Barbara, das Landesgericht Bozen um Ausstellung eines Erbscheins nach dem Ableben von geb. in Brixen am 22.11.1929 und ebendort verst. am 24.4.2013, und zwar gemäß dessen Testament vom 8.1.2013, veröffentlicht durch Notar Dr. Ida Tratter am 23.5.2013; das Testament sei zwar vom Erblasser nicht eigenhändig geschrieben, sondern nur unterschrieben worden, jedoch werde es "ausdrücklich im Sinne des Art. 590 des ZGB von den Antragstellern anerkannt und für gültig befunden". "Erhoben, dass das Testament nicht die förmlichen Eigenschaften nach Art. 602 ZGB aufweist und somit nichtig ist*, wies das Landesgericht den Antrag am 15./19.5:2014 ab. Dagegen erhoben R Mendel am 27.5.2014 Beschwerde an dieses Oberlandesgericht

3

R

Accoglimento n. cronol. 489/2014 del 19/07/2014 g RG n. 40/2014

- Außenabteilung Bozen.

Rechtliche Bewertung

Die Beschwerde erscheint begründet.

Zweifellos ist das gegenständliche maschinschriftliche und vom Erblasser eigenhändig lediglich unterzeichnete Testament im Sinne des Art. 606 ZGB nichtig.

Jedoch wurde es nicht nur von den in ihm bedachten testamentarischen Erben und nunmehrigen Beschwerdeführern, sondern auch von den verbleibenden beiden potentiellen gesetzlichen Erbinnen - Töchtern des vorverstorbenen Sohnes des Erblassers *** (s. die vorgelegten beiden Historischen Familienbögen betreffend einerseits den Erblasser und anderseits den vorverstorbenen Sohn Paul) - , Villeeheider, Juliana und Barbara, "ausdrücklich im Sinne des Art. 590 des ZGB" "anerkannt und für gültig befunden, obwohl vom Erblasser nicht eigenhändig geschrieben, sondern nur unterschrieben": so auf S. 2 des Antrags auf Ausstellung des Erbscheines, der die notariell beglaubigten Unterschriften außer der vier nunmehrigen Beschwerdeführer auch von Am t; dabei war mit Dekret des Vormundschaftsrichters vom 24.2.2014 ermächtigt worden, "die Einverständniserklärung bzgl. Erbschaft von Vitterlanden lesef "zu unterschreiben, in der angegeben wird, dass ihre Tochter nicht Anteil an der Erbschaft hat".

Accoglimento n. cronol. 489/2014 del 19/07/2014 RG n. 40/2014

Der Mangel des Testaments wurde also im Sinne des Art. 590 ZGB rechtswirksam behoben, der vorsieht: "Die Nichtigkeit einer testamentarischen Verfügung, auf welchem Grund diese auch immer beruht, kann von dem nicht mehr geltend gemacht werden, der in Kenntnis des Grundes der Nichtigkeit nach dem Tod des Erblassers die Verfügung bestätigt oder diese freiwillig ausgeführt hat."

Zur Anwendbarkeit auch auf ein nicht eigenhändiges Testament vgl. Kass. 6313 vom 11/07/1996: L'atto con cui il notaio riceve le dichiarazioni dei legittimari dirette a confermare espressamente le disposizioni testamentarie rese in forma orale dal "de cujus", sulle premesse - dai medesimi dichiarate dell'inesistenza di un testamento formale e della ripetuta, dettagliata e mai revocata volontà del defunto, espressa oralmente, circa la destinazione dei propri beni, non invade i compiti di accertamento riservati all'autorità giudiziaria, in ordine (nella specie), all'esistenza ed alla nullità del testamento nuncupativo nonché alla intervenuta realizzazione della fattispecie sanante prevista dall'art. 590 cod. civ., e non è quindi suscettibile di esser disciplinarmente sanzionato, ai sensi degli articoli 1 e 138 della legge notarile, atteso che la convalida non presuppone alcuna preventiva attività di accertamento circa la nullità delle disposizioni convalidate (né, peraltro, preclude un tale accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria in caso di successiva contestazione) e tenuto altresì conto che la fede

privilegiata propria dell'atto notarile non si estende al contenuto della dichiarazione di convalida, rispetto al quale non è quindi configurabile alcuna attività di accertamento da parte del notaio. 3254 vom 05/10/1976: Di fronte ad una scheda contenente disposizioni di ultima volontà, non olografa e non sottoscritta, il giudice del merito deve accertare se essa contenga una dichiarazione di volontà soltanto espressa, ossia completa nella formazione del suo testo, o altresi emessa, ossia resa dal dichiarante ed utilizzabile nell'ambiente sociale in quanto distaccata dalla di lui sfera soggettiva: solo in quest'ultimo caso potrà ravvisarsi una disposizione testamentaria, nulla bensi ex art 606 cod civ, ma convalidabile ex art 590 cod civ, e non un semplice progetto di testamento, non convalidabile., 1689 vom 26/06/1964: La convalida del testamento è ammissibile, a norma dell'art. 590 cod. civ., tanto nell'ipotesi di nullità formali (annoverando tra esse quella della mancanza di sottoscrizione dell'olografo e perfino quella del testamento nuncupativo ossia della mancanza assoluta di scrittura), quanto nell'ipotesi di nullità attinenti alla sostanza dell'atto (quali l'incapacità naturale o legale del testatore e i vizi della volontà), ma non può essere invocata in caso di nullità che se accertata determinerebbe addirittura l'inesistenza dell'atto ad ogni effetto giuridico. Ne conseque che il testamento dichiarato falso non può essere convalidato, perché la dichiarazione di falsità elimina totalmente dal modo del diritto l'atto di ultima volontà, di guisa che questo è completamente inidoneo ad ogni effetto, anche a dimostrare che una volontà testamentaria c'era.

Weiters zu den Rechtswirkungen der willentlichen Bestätigung Kass. 535 vom 15/02/1968: L'art. 590 cod. civ., in deroga al principio generale sancito dall'art. 1423 dello stesso codice. ammette la possibilità della sanatoria del testamento invalido, sia mediante conferma espressa della disposizione, sia mediante volontaria esecuzione di essa, da parte di chi conosca la causa della nullità. Nel primo caso, la convalida ha luogo quando in un atto, per il quale non sono, tuttavia, richieste forme solenni, si faccia menzione della disposizione e dei vizi che l'affettano, e si dichiari di volerla convalidare nel secondo caso, invece, la convalida opera indirettamente, per facta concludentia, e cioè attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida, in modo da determinare volontariamente, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento non fosse stato nullo., 1236 vom 16/05/1966: A norma dell'art. 590 cod.civ. è precluso l'esercizio della potestà di far valere la nullità di una disposizione testamentaria a chi, conoscendo la causa della nullità, vi abbia dato, dopo la morte del testatore, volontaria esecuzione. La conoscenza della causa di nullità deve essere intesa come conoscenza storica del fatto invalidante e della sua rilevanza giuridica, ossia con conoscenza del vizio o difetto della disposizione o consapevolezza di poter iniziare un giudizio

Accoglimento n. cronol. 489/2014 del 19/07/2014 g RG n. 40/2014 del 19/07/2014 g

sull'invalidità del testamento, indipendentemente da un calcolo sicuro sulla probabilità di vittoria. Il requisito della volontaria esecuzione implica l'esistenza di una volontà, da parte del soggetto che esegue, diretta ad adeguare la situazione di fatto a quella che sarebbe stata la situazione voluta dal testamento nullo. -nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto in fatto che gli attori, che avevano impugnato per nullità un testamento olografo per difetto di sottoscrizione finale, avevano avuto conoscenza di tale difetto ed anche dell'opinione sul punto espressa, con perplessità, da un giurista interpellato e che essi posti nell'alternativa tra invalidare il testamento o aderire alle sue disposizioni avevano scelto questo secondo criterio. La Corte regolatrice ha ritenuto tale ragionamento corretto perché esente da vizi logici ed informato a criteri giuridici su enunciati-., 719 vom 24/04/1965: L'art. 590 cod. civ. - che costituisce un'eccezione al principio generale dell'art. 1423 cod. civ. e attuazione della riserva in questo contenuta, dettata dal fine di salvaguardare, in quanto possibile, con particolare riguardo al favor testamenti, la volontà del defunto- consente la convalida delle disposizioni testamentarie nulle, da qualunque causa la nullità dipenda, cioè sia da ragioni di forma (es.mancanza della sottoscrizione, sia pure dovuta a mera distrazione o a circostanze fortuite o a ignoranza circa la sua essenzialità testamento nuncupativo), che di sostanza (es.' incapacità naturale o legale del testatore, vizi della volontà), tranne i casi in cui manchi in

Accoglimento n. cronol. 489/2014 del 19/07/2014 RG n. 40/2014

rerum natura una volontà dispositiva del de cuius (come avviene in caso di testamento falso) o una clausola testamentaria contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, mentre è ammessa la convalida di disposizioni nulle perché illegali, in quanto contrarie a norme imperative proibitive. / La causa della convalida prevista dall'art 590 cod. civ. consiste nello intento di eliminare la nullità di cui è inficiata la disposizione testamentaria ad opera della persona che potrebbe avvalersi di tale nullità. / La conferma o l'esecuzione volontaria sana la disposizione testamentaria nulla, se fatta con la conoscenza del vizio di forma o di sostanza che ha dato luogo all'invalidità., 1024 vom 14/05/1962: Il negozio di convalida di una disposizione testamentaria nulla non integra una donazione o un atto di liberalità, in quanto la sua causa e la sua intima essenza va individuata in funzione dell'intento di eliminare la nullità da cui e inficiata la disposizione testamentaria e di conferire ad essa validità ed efficacia. Il negozio di convalida non implica una nuova ed autonoma attribuzione patrimoniale, in quanto questa si verifica in forza della disposizione convalidata. Dem Antrag auf Ausstellung des Erbscheins gemäß der letztwilligen Verfügung des Testators kann also stattgegeben werden.

A.D.G.

wird in Abanderung des angefochtenen Dekretes vom 15.5.2014 und nach Einsichtnahme in die Art. 13 ff. k.D. 28.3.1929 Nr.

)



bestätigt,

dass aufgrund der testamentarischen Erbfolge nach dem Ableben von Villscheider Gebau, geb. in Brixen am 22.11.1929 und ebendort verst. am 24.4.2013, laut Testament vom 8.1.2013, veröffentlicht durch Notar Dr. Ida Tratter am 23.5.2013,

- a) der Sohn Villagender Manned, geb. in Brixen am 7.1.1958,
 Erbe folgender Liegenschaften ist:
- -des Hälfteanteils des Verstorbenen der m.A. 6, 28, 39 und 40 der Bp. 1478 in E.Zl. 1565/II KG Brixen,
- b) die Tochter Villaheider Monit, geb. in Brixen am 27.12.1958, Erbin folgender Liegenschaften ist:
- -des Hälfteanteils des Verstorbenen der m.A. 9 und 21 der Bp. 1478 in E.Zi. 1565/II KG Brixen,
- c) der Sohn Vallenberger, geb. in Brixen am 23.9.1965, Erbe folgender Liegenschaften ist:
- -des Hälfteanteils des Verstorbenen der m.A. 6 und 39 der Bp. 1554 in E.Zl. 1863/II KG Brixen,
- -Legatarin sämtlicher Ersparnisse und Wertpapiere ist.
- So entschieden in Bozen am 2.7.2014

Der Vorsitzende

Dr. Elisabeth Roilo

Der Abfasser

Dr. Lukas Bonell

10

Accoglimento n. cronol. 489/2014 del 19/07/2014 g RG n. 40/2014 g

Der Leitende Kanzleibeamte Ruth Pechlaner







Grazie per l'attenzione!